

Modifica del “Regolamento applicativo” delle “Disposizioni circa i contributi in favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto”

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18-20 marzo 2024, ha approvato la nuova stesura del “Regolamento applicativo” delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”.

Il nuovo “Regolamento applicativo”, promulgato con decreto del Presidente della CEI in data 21 marzo 2024, protocollo n. 1071/2024 entra in vigore all’atto della pubblicazione sul sito istituzionale della CEI, alla pagina dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (www.bce.chiesacattolica.it).

Sono parte integrante del “Regolamento applicativo” le tabelle 1, 2 e 3, le tabelle parametriche superfici e le tabelle parametriche costi, tabella A e tabella B.

Si riportano di seguito:

- il decreto di promulgazione del “Regolamento applicativo”;*
- il testo del “Regolamento applicativo”.*

Promulgazione del “Regolamento applicativo”

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 1071/2024

DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18-20 marzo 2024, ha approvato il “Regolamento applicativo” delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato dello stesso Consiglio, in conformità all’art. 72 del Regolamento della CEI promulgo il “Regolamento applicativo” nel testo allegato al presente decreto e stabilisco che entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della C.E.I., alla pagina dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (www.bce.chiesacattolica.it) e che sia pubblicato nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Roma, 21 marzo 2024

✠ MATTEO MARIA CARD. ZUPPI
Arcivescovo di Bologna
Presidente

✠ GIUSEPPE BATURI
Arcivescovo di Cagliari
Segretario Generale

“Regolamento applicativo” delle disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto

ART. 1

Inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e censimento informatizzato dei beni immobili (Disposizioni art. 3 n.1)

§1. Sono ammessi a contributo progetti diocesani di realizzazione o aggiornamento di inventari e censimento relativi a edifici di culto di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia, chiesa rettoria:

- a) Inventariazione dei beni artistici e storici ecclesiastici, organi a canne di interesse storico-artistico, campane.
- b) Censimento chiese.

§2. Il contributo è assegnato all'interno di progetti nazionali approvati dalla Presidenza della CEI che stabiliscono periodicamente: la copertura finanziaria, la percentuale di contributo rispetto alla spesa ammissibile e la modalità di contribuzione.

ART. 2

Musei, Archivi e Biblioteche (Disposizioni art. 3 n.2)

§1. Sono ammessi a contributo progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione:

- a) di musei diocesani o di interesse diocesano, archivi diocesani e biblioteche diocesane, promossi da una singola diocesi.

Il contributo assegnabile per ogni singolo istituto culturale è fino a € 13.000,00.

In presenza di un progetto diocesano organico, che coinvolga tutti gli istituti culturali diocesani, sarà possibile un contributo aggiuntivo fino a € 2.000,00 calcolato per ciascun istituto a favore della diocesi.

È possibile una diversa ripartizione del contributo assegnabile tra gli istituti fatto salvo un contributo minimo di € 5.000,00 per ciascun istituto;

- b) di archivi abbaziali, generalizi e provinciali e di biblioteche di particolare rilevanza di proprietà di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, se civilmente riconosciuti. Il contributo assegnabile per ogni singolo archivio o biblioteca è fino a € 13.000,00.

È ammissibile a contributo un solo archivio e/o biblioteca per ciascun istituto o società all'interno della diocesi.

In presenza di un progetto organico realizzato con la diocesi sarà possibile ottenere un contributo aggiuntivo fino a € 2.000,00 per ciascun archivio e/o biblioteca ad esso finalizzato.

§2. La richiesta è annuale.

§3. I progetti non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§4. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

ART. 3

Valorizzazione mediante volontari associati (Disposizioni art. 3 n.3)

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti di iniziative per la valorizzazione degli edifici di culto, dei musei diocesani o di interesse diocesano, degli archivi diocesani e delle biblioteche diocesane, promossi da una singola diocesi o in forma associata dalle diocesi di una stessa regione ecclesiastica mediante volontari associati.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino a € 15.000,00.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I progetti non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§ 5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

ART. 4

Impianti di sicurezza per edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche (Disposizioni art. 3 n.4)

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti per l'installazione e messa a norma di impianti di sicurezza:

- a) per edifici di culto costruiti da più di 20 anni, di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- b) per altri edifici di culto che siano sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale da almeno 20 anni;
- c) per i musei diocesani o di interesse diocesano, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino a € 20.000,00.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I lavori non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§ 5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

ART. 5

Restauro di organi a canne di interesse storico-artistico (Disposizioni art. 3 n.5)

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi di restauro di organi a canne di interesse storico-artistico di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite. L'organo deve essere collocato all'interno di un edificio aperto al culto pubblico. Sono ammessi al contributo i restauri su organi costruiti da oltre 70 anni o riconosciuti di particolare importanza dal Comitato a motivo del pregio dello strumento e/o del luogo in cui è collocato, purché costruiti da almeno 20 anni.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino al 70% del costo totale preventivato ammissibile. Il contributo non potrà superare € 150.000,00 per ciascuna richiesta. Ogni diocesi può presentare annualmente fino a due progetti ad eccezione delle Diocesi indicate all'art. 6 §3b e 6 §3c che potranno presentare un solo progetto.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 5. Il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

§ 6. Il contributo è erogato in due rate:

50% inizio lavori;

50% fine lavori.

§7. Possono essere richiesti contributi sullo stesso organo per più anni, purché riguardanti interventi funzionali ben definiti e distinti tra loro, su parti diverse dello strumento.

ART. 6

Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni (Disposizioni art. 3 n.6)

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi su:

- a) edifici di culto di proprietà dei seguenti enti: diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- b) edifici di culto di altre proprietà che siano, da almeno 20 anni, sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale;
- c) edifici ad esclusivo uso parrocchiale da destinare a locali di ministero pastorale anche se di proprietà dei seguenti enti: diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- d) edifici da destinare a propria casa canonica di proprietà dei seguenti enti: parrocchie, chiese cattedrali, capitoli, chiese rettorie, santuari;
- e) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo di proprietà della diocesi o del seminario purché sia mantenuta la destinazione per almeno 20 anni.

§ 2. Sono esclusi interventi di importo progettuale ammissibile inferiore a € 60.000,00 o di manutenzione ordinaria.

§ 3a. Per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 420.000,00. (TABELLA 3)
Per due o più interventi il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 490.000,00. (TABELLA 3)

§ 3b. Gli importi di cui al precedente § 3a sono ridotti per le diocesi con un numero di chiese inferiore a 300 (TABELLA 1):

per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 350.000,00.

Per due o più interventi il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 400.000,00.

§ 3c. Per le diocesi di cui al precedente § 3b che abbiano almeno 100 chiese ma meno di 400 abitanti per ogni edificio di culto (TABELLA 2):

il contributo assegnabile è fino all'80% del costo preventivato ammissibile nei limiti stabiliti al precedente § 3b.

§ 4. La richiesta è annuale.

§ 5. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo, salvo giustificati casi di urgenza, per i quali è inderogabile concordare modalità e tempi con l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto (d'ora in poi "Ufficio").

§ 6. Per quanto riguarda gli edifici esistenti soggetti a tutela il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

§ 7. Il contributo è erogato in tre rate quando è superiore a € 250.000,00:

30% inizio lavori;
40% al 50% della spesa indicata dal decreto;
30% fine lavori.

Nei rimanenti casi il contributo è erogato in due rate:

50% inizio lavori;
50% fine lavori.

§ 8a. Possono essere richiesti contributi sullo stesso edificio per più anni, anche non consecutivi, purché riguardanti lotti funzionali ben definiti e distinti tra di loro. Sullo stesso lotto funzionale si potrà nuovamente intervenire trascorsi vent'anni dalla data di saldo dell'intervento precedente.

§8b. L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo per un intervento edilizio su casa canonica non potrà ricevere un altro finanziamento su edifici con la stessa destinazione d'uso, se non trascorsi venti anni dalla data di saldo del contributo precedente.

§ 9. Il Vescovo, con l'accettazione del contributo, si impegna a non modificare la destinazione d'uso dell'immobile per vent'anni.

§ 10. Il proprietario degli immobili di cui al punto 1b) deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo.

ART. 7

Costruzione di nuovi edifici (Disposizioni art. 3 n.7)

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi per la realizzazione di:

- a) chiesa parrocchiale e sussidiaria, verificate le reali esigenze di culto della popolazione, casa canonica, locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, per le parrocchie proprietarie o assegnatarie del diritto di superficie non inferiore a 99 anni di aree urbanisticamente idonee;
- b) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo, per le diocesi proprietarie di aree urbanisticamente idonee;
- c) interventi di completamento di cui ai punti a) e b) nei casi in cui siano state realizzate le sole parti strutturali.

§ 2. Ai fini della concessione del contributo occorre che ne sia verificata la necessità tenendo conto del patrimonio disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.

§ 3. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo totale preventivato,

- a) in via ordinaria nei limiti delle TABELLE PARAMETRICHE – SUPERFICI e TABELLE PARAMETRICHE – COSTI A);
- b) qualora la diocesi presenti la volontà di intraprendere un processo di accompagnamento con l'Ufficio per la redazione di uno studio di fattibilità, del Documento preliminare alla progettazione e l'indizione di un bando di progettazione, nei limiti delle TABELLE PARAMETRICHE – COSTI B). I costi vengono riconosciuti fra le spese generali.

Per la valutazione del contributo, relativo alla costruzione del solo campanile, come mera base di riferimento, la spesa massima ammissibile considerata è pari al 15% del costo parametrico di una chiesa con fascia abitanti e zona sismica corrispondenti al caso concreto.

§ 4a. Ogni diocesi può presentare una richiesta all'anno per la costruzione di casa canonica, locali di ministero pastorale, oppure una richiesta per una nuova chiesa o complesso parrocchiale ogni due anni.

§ 4b. Per la presentazione di una nuova richiesta è necessario che sia completato l'iter per le pratiche precedenti; potrà essere presentato un nuovo progetto per gli artt. 7, 10 e 11 soltanto dopo la chiusura e il saldo di tutte le pratiche precedentemente avviate su ciascuno degli articoli citati.

§ 5. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 6. Il contributo è erogato in quattro rate:

25% inizio lavori;
25% al 40% della spesa indicata dal decreto;
30% al 70% della spesa indicata dal decreto;
20% fine lavori.

§ 7. L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe strutture se non trascorsi vent'anni dalla data di saldo del contributo precedente.

§ 8. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo.

ART. 8

Realizzazione di nuove opere d'arte (Disposizioni art. 3 n.8)

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione di nuove opere d'arte (altare, ambone, sede, fonte battesimale, custodia eucaristica, ecc.), verificata la qualità artistica e la rispondenza alle norme liturgiche, nei seguenti casi:

- a) costruzione di una nuova chiesa con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa massima ammissibile di € 150.000,00;
- b) adeguamento liturgico della Cattedrale, all'interno di un Bando Nazionale, con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa massima ammissibile di € 400.000,00.
Periodicamente l'Ufficio provvederà, in collaborazione con l'Ufficio Liturgico Nazionale, a redigere un bando per progetti a favore di diocesi (Nord, Centro, Sud) su indicazione delle Conferenze Episcopali Regionali.

§ 2. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 3. Il contributo relativamente al punto a) è erogato in quattro rate:

25% inizio lavori;
25% al 40% della spesa indicata dal decreto;
30% al 70% della spesa indicata dal decreto;
20% fine lavori.

§ 4. Il contributo relativamente al punto b) è erogato in tre rate così ripartite:

20% emissione del decreto;
30% inizio lavori;
50% fine lavori.

§ 5. L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe realizzazioni se non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente.

ART. 9

Acquisto straordinario di aree (Disposizioni art. 3 n.9)

§ 1. È ammissibile a contributo l'acquisto di aree per la realizzazione della chiesa parrocchiale e sussidiaria, della casa canonica, dei locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, dell'episcopio, degli uffici di curia, della casa per il clero in servizio attivo. L'acquisto è possibile solamente in situazioni straordinarie, verificate le reali esigenze di culto della popolazione e tenendo conto del patrimonio disponibile, a condizione che:

- a) siano urbanisticamente idonee alla destinazione d'uso ammessa a contributo;
- b) non siano di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano interessato;
- c) sia dimostrabile con idonea documentazione l'esito negativo delle procedure di assegnazione da parte dei comuni sulla base di leggi statali e regionali.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo effettivo unitario (costo totale/superficie totale) e fino ad un valore massimo di €/mq 300. È comunque stabilito un tetto massimo di contributo pari a € 200.000,00.

§ 3. Ogni diocesi può presentare la richiesta di acquisto di aree, in alternativa a quanto previsto dall'art. 7.

§ 4. Il rogito non può essere stipulato prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 5. Il contributo è erogato in due rate:

- 50% all'emissione del decreto;
- 50% a seguito del rogito di trasferimento.

§ 6. La diocesi si obbliga a realizzare gli edifici per i quali chiede l'acquisto delle aree. Il progetto dovrà essere presentato entro tre anni dalla data di stipula del rogito e dovrà essere contenuto, per costi e superfici, nei limiti delle TABELLE PARAMETRICHE. La mancata realizzazione del progetto determina la decadenza del contributo e il conseguente obbligo per la diocesi di restituire le somme erogate per l'acquisto delle aree.

ART. 10

Acquisto straordinario di edifici ed eventuali lavori (Disposizioni art. 3 n.10)

§ 1. È ammissibile a contributo, in via straordinaria, verificate le reali esigenze della popolazione e tenendo conto del patrimonio disponibile, l'acquisto ed eventuali lavori di edifici da adibirsi a casa canonica e/o locali di ministero pastorale anche di proprietà comune a più parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all'acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi.

Occorre che:

- a) siano adeguati dal punto di vista amministrativo e funzionale alla destinazione d'uso ammessa a contributo;
- b) non siano di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano interessato;
- c) non sia stipulato il rogito prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 2. Acquisto straordinario di edifici:

- a) le superfici massime ammissibili sono analoghe a quanto previsto per le nuove costruzioni di cui all'art. 7 (TABELLE PARAMETRICHE – SUPERFICI). Il contributo assegnabile è fino al 75% del totale del costo di acquisto nei limiti indicati nelle TABELLE PARAMETRICHE – COSTI.
- b) Il contributo è erogato in due rate:

50% all'emissione del decreto;
50% a seguito del rogito di trasferimento.

§ 3. Eventuali lavori.

- a) Possono essere concessi contributi per eventuali lavori con l'esclusione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo preventivato. Il costo totale dell'acquisto e dei lavori non potrà superare i limiti indicati nelle TABELLE PARAMETRICHE – COSTI.
- b) Il contributo è erogato in quattro rate, quando superiore a € 250.000,00:

25% inizio lavori;
25% al 40% della spesa indicata dal decreto;
30% al 70% della spesa indicata dal decreto;
20% fine lavori.

Nei rimanenti casi il contributo è erogato in due rate:

50% inizio lavori;
50% fine lavori.

§ 4. Ogni diocesi può presentare la richiesta di acquisto di edifici, in alternativa a quanto previsto dall'art. 7 § 4a.

§ 5. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti all'atto del rogito.

ART. 11

*Case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive
(Disposizioni art. 3 n.11)*

§ 1. Sono ammessi a contributo la costruzione, l'acquisto ed eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive.

§ 2. Ai fini della concessione del contributo occorre che ne siano verificate le reali esigenze tenendo conto del patrimonio disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.

§ 3. Ogni diocesi può presentare annualmente un progetto fermo restando quanto disposto dall'art. 7 §4b.

§ 4. Per l'ammissibilità e il calcolo del contributo assegnabile si applicano le norme per le rispettive misure di cui agli artt. 7 e 10 nel limite di 175 mq.

§ 5. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti all'atto del rogito.

ART. 12

Sostegno a iniziative di livello nazionale (Disposizioni art. 3 n.12)

L'Ufficio predispone periodicamente progetti e iniziative di livello nazionale per:

- a) incentivare la qualificazione dell'edilizia di culto;
- b) promuovere collaborazioni tra le diocesi in ordine ai beni culturali ecclesiastici;
- c) provvedere all'aggiornamento del personale a servizio delle diocesi;
- d) valorizzare il patrimonio ecclesiastico.

ART. 13

Contributi integrativi e straordinari (Disposizioni art. 8)

§ 1. Le diocesi possono richiedere un contributo integrativo, fino al raggiungimento del massimo annualmente assegnabile, per progetti già finanziati e non ancora conclusi, che rientrano nelle tipologie agli artt. 6, 7 e 11, nei seguenti casi:

- a) variante del progetto approvato, solo se previamente autorizzata dal Comitato;
- b) revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati;
- c) eventi calamitosi.

§ 2. In occasione di particolari situazioni di rilevanza nazionale la Presidenza può attribuire all'Ufficio compiti di istruttoria e gestione di contributi secondo modalità e tempi appositamente definiti in applicazione dell'art. 8 §2 delle Disposizioni.

ART. 14

Costi e spese generali

§ 1. I costi sono da intendersi con IVA e spese generali incluse.

§ 2. Sono considerate voci non ammissibili:

- gli ambienti con destinazione d'uso (p. es. aule scolastiche, impianti cine-teatrali, impianti sportivi, impianti di ristoro o di accoglienza) diversa da quelle esplicitamente ammesse,
- gli arredi e le sistemazioni delle aree esterne.

a) Per gli interventi di cui all'art. 6 sono considerate voci non ammissibili:

- gli interventi per l'adeguamento liturgico,
- gli scavi archeologici,
- i corpi illuminanti,
- la fornitura delle campane e i dispositivi per il loro funzionamento,
- i terminali dell'impianto audio.

Gli interventi di restauro artistico potranno considerarsi ammissibili limitatamente ai costi di analoghi lavori di carattere edilizio.

b) Per gli interventi di cui agli artt. 7, 10 e 11 possono essere ricomprese tra le voci ammissibili alcune opere essenziali di 'finitura' rese obbligatorie dalla legge o comunque inevitabili per l'urbanizzazione delle nuove costruzioni, gli allacciamenti alle reti comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

§ 3. Le spese generali sono riconosciute fino al 20% del costo totale dei lavori (lavori a base d'asta oltre ai costi per la sicurezza), nei limiti della spesa massima ammissibile e comprensive delle quote previdenziali e dell'IVA; devono includere gli onorari relativi a tutte le prestazioni professionali nonché tutti i costi necessari alle indagini, rilievi, autorizzazioni, accatastamenti, ecc.

ART. 15

Procedura delle pratiche di richieste di contributo

(Disposizioni art. 6)

§ 1. Le pratiche di cui agli artt. dal 2 al 4 seguono la seguente procedura.

- a) Le richieste di contributo vengono presentate dal Vescovo diocesano nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio.
- b) L'Ufficio provvede alla istruttoria della documentazione chiedendo eventuali integrazioni qualora non sia completa, che viene sottoposta all'esame del Comitato, perché ne valuti l'ammissibilità e proponga l'ammontare del contributo tenuto conto del progetto presentato, del preventivo richiesto e della rendicontazione presentata.
- c) Il Presidente della CEI assegna il contributo con decreto.
- d) I contributi assegnati con decreto del Presidente della CEI sono accreditati, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall'Ufficio, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla diocesi, anche se destinati agli istituti di

vita consacrata o società di vita apostolica. Eventuali modifiche del conto corrente devono essere comunicate all'Ufficio esclusivamente dall'Ordinario diocesano.

- e) Le eventuali varianti al progetto devono essere comunicate all'Ufficio anticipatamente rispetto alla loro esecuzione, in modo che possano essere sottoposte all'esame del Comitato.

§ 2. Le pratiche di cui agli artt. dal 5 all'11 seguono la seguente procedura.

- a) Le richieste di contributo vengono presentate dal Vescovo diocesano nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio.
- b) L'Ufficio provvede alla istruttoria della documentazione chiedendo eventuali integrazioni qualora non sia completa, che viene sottoposta all'esame del Comitato perché ne valuti l'ammissibilità e proponga l'ammontare del contributo.
- c) Il Segretario generale della CEI propone al Vescovo diocesano il contributo.
- d) Il Vescovo accetta il contributo entro tre mesi e garantisce con impegno formale la copertura della quota eccedente il contributo assegnato presentando il piano finanziario. Per gli interventi la cui spesa complessiva sia superiore a € 250.000,00 allega gli estratti dei verbali delle riunioni del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, dai quali si evincono i pareri circostanziati circa l'opportunità e la sostenibilità economica del progetto.
- e) Nel caso che la quota a carico dell'ente beneficiario superi € 250.000,00 la sostenibilità dell'intervento dovrà essere dimostrata dalla diocesi con un piano economico dettagliato, indicando i fondi già a disposizione, i finanziamenti possibili per l'ente nonché l'effettiva capacità del beneficiario a sostenere le rate che il finanziamento comporta. Su segnalazione dell'Ufficio la Segreteria Generale potrà sospendere l'assegnazione del contributo fintanto che non siano chiarite le modalità di cofinanziamento.
- f) Il Presidente della CEI assegna il contributo con decreto, che comprende l'importo dell'intervento e del contributo.
- g) I lavori devono iniziare entro otto mesi dal decreto e devono terminare entro tre anni dal loro inizio. Intestatario dei contratti di appalto deve essere l'Ente beneficiario o, in alternativa, la Diocesi.
- h) I contributi assegnati sono accreditati, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall'Ufficio, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla diocesi. Eventuali modifiche del conto corrente devono essere comunicate all'Ufficio esclusivamente dall'Ordinario diocesano.
- i) L'Ufficio può concedere due proroghe sia per l'inizio dei lavori (ogni singola proroga avrà durata massima di 8 mesi) che per la fine dei lavori (ogni singola proroga avrà la durata massima di un anno). Eventuali ulteriori proroghe dovranno essere valutate dal Comitato.
- j) Le eventuali varianti sostanziali di tipo architettonico, liturgico, artistico e/o relative a modifiche della spesa, devono essere comunicate anticipatamente, rispetto alla loro esecuzione, all'Ufficio, in modo che, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta, possano essere sottoposte all'esame del Comitato. I lavori potranno eseguirsi esclusivamente a seguito del nulla osta da parte del Comitato solo se le variazioni non modificano la spesa e/o il contributo assegnato. In caso contrario sarà necessario provvedere alla emanazione di un nuovo decreto del Presidente della CEI, previo riscontro positivo della documentazione di cui al precedente punto d).
- k) L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo per un intervento edilizio (artt. 7 e seguenti), non potrà ricevere un altro finanziamento per le stesse strutture se non trascorsi venti anni dalla data di saldo del contributo precedente.
- l) Con la dicitura "Locali di ministero pastorale" sono da intendersi le aule di catechismo e il salone parrocchiale. Tra questi possono essere ricompresi spazi dedicati ad attività caritative e oratoriali. Sono tuttavia da escludersi dormitori, mense, spogliatoi e impianti sportivi.

- m) Per spazi da destinare ad attività oratoriali o caritative dovrà essere data adeguata spiegazione nello studio di fattibilità; il Comitato potrà eventualmente richiedere una relazione aggiuntiva a firma del responsabile della Caritas diocesana o della pastorale giovanile diocesana.
- n) Il mancato e ingiustificato invio all'Ufficio della documentazione progettuale, integrativa o relativa all'accettazione del contributo entro i tempi stabiliti comporta l'archiviazione della pratica dopo un mese dalla scadenza.

ART. 16

Rendicontazione

- a) La rendicontazione dovrà essere coerente con le attività previste e i preventivi presentati e rappresentata con una dettagliata contabilità per l'intero intervento ammesso a contributo.
- b) Per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 10 § 2 dovranno essere presentate copie delle fatture o giustificativi fiscali per l'intero progetto ammesso a contributo. Gli originali dovranno essere conservati presso il beneficiario per 10 anni.
- c) Per gli interventi di cui agli artt. 6, 7, 8, 10 § 3, 11 dovrà essere presentato l'elenco dettagliato delle fatture, almeno per l'importo del contributo assegnato. Le fatture dovranno essere conservate in copia presso il destinatario per 10 anni.
- d) Il mancato invio all'Ufficio della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per la decadenza del diritto di usufruire del contributo finanziario assunto dalla CEI, con conseguente obbligo della diocesi di restituire quanto ricevuto in acconto, in applicazione dell'art. 7 § 3 delle Disposizioni.
- e) Per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 10 § 2 il contributo definitivo è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.
- f) Per gli interventi di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 10 § 3, 11, il contributo assegnato potrà essere rideterminato con decreto nel caso in cui il costo definito in fase contrattuale o la spesa sostenuta siano sensibilmente inferiori al costo preventivato.
- g) Per gli interventi di cui all'art. 6 § 8, l'erogazione della rata per l'inizio lavori di un lotto funzionale presentato successivamente è subordinata alla conclusione di quello precedente.
- h) Il contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per le opere ammissibili.

ART. 17

Incaricati regionali (Disposizioni art. 7 § 2)

La Conferenza Episcopale Regionale nomina uno o due Incaricati Regionali per i beni culturali e l'edilizia di culto; durano in carica 5 anni, salvo revoca.

L'incaricato regionale:

- a) mantiene stretti e continuativi rapporti con l'Ufficio;
- b) partecipa alle riunioni della Consulta Nazionale e agli incontri promossi dall'Ufficio;

- c) offre suggerimenti al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
- d) supporta le diocesi per favorire la migliore redazione della documentazione necessaria alle richieste di contributo;
- e) promuove a livello diocesano e regionale, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi attività di conoscenza, tutela, gestione, manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;
- f) promuove a livello diocesano e regionale, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, le attività di sensibilizzazione e formazione in ordine alla nuova edilizia di culto in conformità con le Norme della CEI promulgate il 18 febbraio 1993;
- g) coordina in sede regionale le attività della Consulta Regionale anche in collaborazione con altri organismi pastorali regionali (liturgia, pastorale del turismo, ...);
- h) dà attuazione alle intese nazionali e regionali in materia dei beni culturali collaborando con gli enti e le istituzioni di riferimento;
- i) verifica la corrispondenza fra i progetti realizzati con i contributi della CEI, nelle varie fasi, e quelli approvati;
- j) effettua sopralluoghi coerenti con l'esercizio del servizio e trasmette i relativi verbali all'Ufficio;
- k) invia annualmente nota informativa contenente indicazioni circa disegni di legge regionali.

ART. 18

Deroghe

Deroghe al presente Regolamento possono essere concesse dalla Presidenza della CEI, sentito il Comitato, nel rispetto delle Disposizioni.

ART. 19

Interpretazione

In caso di dubbio, l'interpretazione del presente Regolamento spetta alla Presidenza della CEI, sentito il Comitato.